



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EX D. LGS. 231/2001



PARTE GENERALE



1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Premessa

EUROFORK spa è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari e delle proprie attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci, collaboratori e del lavoro dei propri dipendenti. Per questa ragione, Eurofork ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello Organizzativo" o "Modello") previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "Decreto" o "D. Lgs. 231/2001) nell'ambito della propria organizzazione.

A tal fine ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli organi dirigenziali, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai *partner* e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse di Eurofork (di seguito "Destinatari").

1.2 Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità, che di fatto opera in sede penale, degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito¹.

Un siffatto ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici sottesi alla loro attività, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Fino all'introduzione del D. Lgs. 231/2001, il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 C.P. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto.

L'innovazione normativa è di non poco conto, in quanto né l'ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

¹ La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 231/2001.



1.2.1. I reati

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000).

Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo ha preso in considerazione soltanto quelle indicate dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) e 25 (Concussione e Corruzione), evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati.

Tale relazione è stata profetica, giacché successivi interventi normativi hanno enormemente esteso il catalogo dei reati cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

La legge 23 novembre 2001, n. 409², di conversione del D.L. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo al decreto n. 231 (l'art. 25-*bis*) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

L'intervento più importante è però rappresentato dal D. Lgs. n. 61/2002 in tema di reati societari³, che ha aggiunto al decreto n. 231 l'art. 25-*ter*, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

L'art. 25-*ter* disciplina, in particolare, i reati di: falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto⁴, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*⁵, ha inserito un nuovo art. 25-*quater* al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La legge trova inoltre applicazione (art. 25-*quater*, *u.c.*) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

² Legge n. 409/2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001

³ Il decreto legislativo n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali. Il decreto è stato pubblicato l'11 aprile 2002 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 15 aprile 2002. Con questo provvedimento il Governo ha dato attuazione all'art. 11 della legge delega sulla riforma del diritto societario (l. n. 366/2001), approvata il 3 ottobre 2001. Le norme menzionate sono state successivamente modificate con la l. n. 262/2005 citata nel seguito.

⁴ L'art. 2623 c.c. che disciplinava il reato di falso in prospetto è stato abrogato e sostituito con l'art. 173-bis TUF. Nonostante tale modifica, il richiamo all'art. 2623 contenuto nell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 non è stato sostituito con il richiamo all'art. 173-bis TUF, ciò che dovrebbe comportare l'inapplicabilità del decreto 231 al reato di falso in prospetto

⁵ Legge n. 7/2003, in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003.



La legge contenente “Misure contro la tratta delle persone”⁶ ha, poi, introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25-*quinquies*, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell’ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la Legge Comunitaria per il 2004⁷ (art. 9) che, tra l’altro, ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”, che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari⁸.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l’ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell’abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e della manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile sia sul Testo Unico della Finanza (TUF). Quanto al codice civile, è stato modificato l’art. 2637, che sanzionava il reato di aggio commesso su strumenti finanziari, sia quotati che non quotati.

La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del TUF in materia di manipolazione di mercato.

È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate dal TUF la nuova fattispecie dell’*insider trading* (o abuso di informazioni privilegiate).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla legge n. 7/2006⁹, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla legge n. 38/2006¹⁰, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000¹¹.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha poi esteso l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

⁶ Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2003, n. 195.

⁷ Legge 18 aprile 2005, n. 62, contenente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n.76.

⁸ Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 208.

⁹ Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

¹⁰ Legge 6 febbraio 2006, n. 38, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006.

¹¹ Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91.



La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-quater c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ex decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale"). La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ha stabilito l'applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia¹².

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. 25-septies nell'impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹³. Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)¹⁴.

Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. Attraverso la legge n. 48 del 18 Marzo 2008¹⁵, è stata data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Con l'art. 7 del testo definitivamente approvato dal Parlamento è stato aggiornato il D. Lgs. 231/2001 introducendo l'art. 24-bis, disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti per i reati informatici posti in essere da soggetti che si trovino in posizione apicale o dipendente nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 24-bis prevede la possibilità di comminare all'ente le sanzioni interdittive descritte dall'art. 9¹⁶.

¹² La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.

¹³ Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata in G.U. 10 agosto 2007, n. 185

¹⁴ Il D.Lgs. n. 231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

¹⁵ Legge 18 Marzo 2008, n. 48 recante " Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicato nella G.U. 4 Aprile 2008, n. 80.

¹⁶ In particolare si prevede che nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.), di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (617-quinquiesc.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.) e di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.) - saranno applicabili le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e, infine, del divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si applicheranno, invece, le sanzioni interdittive dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito in caso di commissione del Reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.) e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615-quinquies c.p.). Infine per i Reati previsti dal terzo comma dell'art. 24-bis applicheranno le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed, ancora, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



L'approvazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2 co. 29) recante le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24-ter¹⁷ concernente i delitti di criminalità organizzata.

Il nuovo articolo pone in primo piano la rilevanza dei reati associativi, in particolare, i reati di associazione a delinquere, di tipo mafioso e per traffico di stupefacenti, in precedenza rilevanti ai soli fini transazionali, e che amplia le fattispecie di reati suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente ai reati di scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione e i delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-bis.1, segnando l'ingresso delle fattispecie di reato connesse ai delitti contro l'industria e il commercio¹⁸, e l'art. 25-novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁹.

L'approvazione della succitata legge ha portato alla nuova formulazione dell'art. 25-bis (Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), introducendo i reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009²⁰ introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-novies che applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, in relazione alla commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

¹⁷ In particolare si prevede che nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – Associazione per delinquere, se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (416 c.p. sesto comma), associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DRP 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), associazione per delinquere (416 c.p. ad eccezione del sesto comma) e delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.).

¹⁸ In particolare si prevede che nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito della commissione del Reato – turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.) e frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.).

¹⁹ Legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies.

²⁰ Legge n. 116 del 3 agosto 2009 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"



Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs 231/2001 ed estende alle aziende la responsabilità amministrativa anche per i reati c.d. ambientali.

Nel nuovo articolo 25-*decies* del D.Lgs 231/2001 sono stati inseriti i reati, provenienti da fonti normative eterogenee: il codice penale (art. 727-*bis* e 733-*bis*), la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, il D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), la L. 549/1993 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e il D.Lgs 202/2007 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 amplia i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche alle fattispecie disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del D.Lgs. 286/1998, c.d. "Testo unico dell'immigrazione", sanzionando i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o lavoratori il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. La sanzione si applica nel caso in cui i lavoratori occupati siano più di tre, oppure minori in età non lavorativa o ancora esposti a situazioni di grave pericolo in ragione alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

La Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" (c.d. "Legge Anticorruzione") ha ridefinito il reato di "Concussione" (art. 317 C.P.), ora previsto per il solo pubblico ufficiale quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

E' stato introdotto il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" previsto per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Sono stati modificati i reati di "Corruzione per un atto d'ufficio" (art. 318 C.P.) ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente dazione di utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e il reato di "Istigazione alla corruzione" (art. 322 C.P.) che è integrato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti la dazione o promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Con l'introduzione di tale norma la responsabilità amministrativa per il reato di concussione per induzione è estesa alla società privata cui appartiene il soggetto apicale o sottoposto che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.

L'art. 1 della legge 190/2012 ha poi modificato l'art. 2635 c.c. introducendo il reato di "corruzione tra privati", rientrante tra i "reati societari", a norma del quale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società (nella qualità di c.d. soggetti corrotti).

Qualora poi il fatto sia commesso dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati, la pena della reclusione è ridotta raggiungendo un massimo edittale di un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se l'autore del reato opera presso una società i cui titoli siano quotati in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante²¹.

²¹ Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).



Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. La punibilità è estesa al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la punibilità è riconosciuta esclusivamente per la società "corruttrice", ovvero la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso, che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ai soggetti previsti dalla norma al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione delle proprie attività.

L'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, limita infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile²².

L'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, ha introdotto l'art. 648-ter-1 c.p., relativo al c.d. "auto-riciclaggio", consistente nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 (integrandovi un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla legge stessa come "reato-presupposto" atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

All'interno della legge sono stati inseriti, inoltre, i casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

La legge del 27 maggio 2015 ha inoltre modificato le condanne relative ai casi di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, con conseguente modifica dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01. Il 27 luglio 2016 entra in vigore il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 – attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Le modifiche apportate riguardano gli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

²² Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati): 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Nessuna forma di responsabilità è, dunque, prevista ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la società corrotta ove operi l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore o la persona sottoposta a direzione e vigilanza di uno degli stessi, che, venendo meno agli obblighi inerenti il proprio ufficio o ai doveri di fedeltà, accetti un qualsiasi vantaggio personale, in termini di denaro o altra utilità. Tale esclusione si giustifica sulla base del fatto che, secondo l'art. 2635 c.c., la fattispecie di reato si perfeziona a condizione che, con l'accettazione di denaro o altra utilità, i soggetti "corrotti" cagionino un nocimento alla società presso la quale operano.



Il Decreto ha aggiunto il secondo e terzo comma all'art. 453 C.P. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità.

Il medesimo decreto ha, inoltre, modificato il testo dell'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Viene anche precisato che il reato sussiste anche nel momento in cui tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

Il 18 ottobre 2016 è stato introdotto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01. Il delitto *de quo* è stato inserito nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 235 - in vigore dal 7 Gennaio 2017 - è stato inserito nel codice penale l'articolo 601-*bis* che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci a tale scopo. Il decreto legislativo n. 38/2017 ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con l'entrata in vigore della legge cd. Anticorruzione, L. n. 3/2019 è stata introdotta quale fattispecie che da luogo a responsabilità dell'Ente il traffico di influenze illecite, prevista dall'art.346 bis c.p (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001).

Con Legge 3 maggio 2019, n. 39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" è stata recepita in territorio italiano la Convenzione Europea in base alla quale le Frodi sportive e scommesse in nero sono state inserite nel novero del reato presupposto (Art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001).

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale i data 24 dicembre 2019, è stato convertito in legge il DL 26 ottobre 2019 intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", il cui art. 39 prevedeva l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 alcune fattispecie di reati fiscali (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs n. 231/2001).



1.2.2 I soggetti destinatari del Decreto.

Sotto il profilo dei soggetti destinatari, la legge indica “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, co. 2).

Il quadro descrittivo è completato dall’indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, co. 3).

Come si vede, la platea dei destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente.

1.2.3 La condizione esimente.

L’art. 6 del Decreto Legislativo in esame contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’ente se questo dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati,

c.d. “reati presupposto” di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello.

Di conseguenza, una forma specifica di esonero della responsabilità si ottiene qualora la società dimostri che:

- a) l’Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).

L’“esonero” dalle responsabilità della società passa attraverso il giudizio d’idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito.

Dunque, la formulazione del modello e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità.

Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l’adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore.

Pertanto, di fatto, l’adozione del Modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente.

La mancata adozione del Modello non è soggetta ad alcuna sanzione ma, oltre ad esporre l’Ente alla responsabilità per gli eventuali illeciti realizzati da amministratori e dipendenti, comporta l’impossibilità per Eurofork di ottenere tale riconoscimento.

Come già detto, l’applicazione delle sanzioni agli enti incide direttamente sugli interessi



economici dei soci.

Talché, in caso d'incidente di percorso, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, le Linee Guida predisposte da Confindustria contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D. Lgs. n. 231/2001, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente.



1.3 Le Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si può verificare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente nell'ambito aziendale ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati. Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai reati dolosi che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate da Confindustria:
 - Adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
 - Adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
 - Adozione di procedure manuali e informatiche;
 - Adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
 - Adozione di un sistema di opportuno controllo interno;
 - Adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale. Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:
 1. ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 2. nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 3. il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo di Vigilanza"), ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- la previsione di un sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello. Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la realtà concreta della società, la sua struttura organizzativa, nonché la specifica attività prestata. Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello può, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, discostarsi dalle suddette indicazioni che per loro natura hanno comunque carattere generale.



1.4 Reato di omicidio o lesioni colpose.

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo n. 81/2008 e delle sue successive modifiche.

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un “sistema” di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa –laddove opportunamente integrata/adequata in funzione del Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001- può risultare idonea a ridurre ad un livello “accettabile”, agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001, la possibilità di una condotta integrante gli estremi del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello sono:

- Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati: è espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d’azione ed i risultati a cui tendere nella materia.
- Struttura organizzativa: è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza. Tale impostazione comporta in sostanza che: nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse attività; siano in particolare documentati i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.



- **Formazione e addestramento:** sono componenti essenziali per la funzionalità del Modello. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda dovrebbe organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.
- **Comunicazione e coinvolgimento:** la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso: la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.
- **Gestione operativa:** il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a: assunzione e qualificazione del personale; organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori; manutenzione normale e straordinaria; qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori; gestione delle emergenze; procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.
- **Sistema di monitoraggio della sicurezza:** la gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso: programmazione temporale delle verifiche (frequenza); attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive; descrizione delle metodologie da seguire; modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Questo 1° livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura



organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra questi, particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate. È altresì necessario che l'azienda conduca una periodica attività di monitoraggio (di 2° livello) sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni strategiche ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

2. Adozione del Modello organizzativo nell'ambito di Eurofork.

2.1. Modello e Codice Etico.

Eurofork intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita delle società nel rispetto delle leggi vigenti.

A tale fine, Eurofork si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi direttivi, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini dell'organizzazione.

Il Codice Etico ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte di Eurofork.



Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Eurofork, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, elemento rilevante del Modello medesimo.

2.2. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 e considerate a rischio per Eurofork

La Parte Generale ha la funzione di definire i principi di carattere generale, che la Eurofork pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.

La Parte Speciale ha la funzione di:

- stabilire le fonti normative a cui si attengono i Destinatari;
- individuare i principi comportamentali da porre in essere;
- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato alla fine della predisposizione del Modello;
- individuare i reati potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive;
- definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

2.3. Principi generali per l'adozione del Modello.

L'adozione del Modello Organizzativo è attuata secondo i seguenti criteri generali:

- Predisposizione e aggiornamento del Modello

E' rimesso alla Eurofork la predisposizione e il varo del Modello organizzativo che poi è soggetto al recepimento da parte di tutte le sedi aziendali in relazione alle attività a rischio da esse svolte con le modalità indicate ai successivi paragrafi. E' rimesso alla responsabilità della Eurofork l'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

- Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E' rimessa alla responsabilità della Eurofork l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri;



- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

E' affidato all'Organismo di Vigilanza di Eurofork il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le sedi aziendali, per assicurare al Modello stesso una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole sedi;

- In conformità ai criteri sopra indicati, il Modello trova attuazione come esplicitato nei paragrafi successivi.

- Pubblicazione del Modello

Il presente documento sarà reperibile sul sito di Eurofork (<https://www.eurofork.com>) e sarà soggetto a periodica revisione da parte dagli organi amministrativi, al fine di adeguarlo alle possibili evoluzioni normative di rilevanza per il codice stesso.

Eurofork si impegna ad individuare gli strumenti e ad attuare gli interventi più efficaci ed idonei a garantire la diffusione, la conoscenza e l'applicazione del Modello e del Codice Etico, prevedendo, se necessario, adeguati interventi formativi e informativi. Eurofork fornirà inoltre ogni chiarimento necessario per l'interpretazione e l'attuazione dei principi contenuti nel presente documento.

2.4. Approvazione del Modello e suo recepimento.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Eurofork con delibera del 25/03/2024. Nel recepire il Modello, il Consiglio di amministrazione ha la possibilità di istituire un proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001 con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza, nella effettuazione di controlli, assume nella sostanza la veste di professionista esterno che svolge la sua attività nell'interesse di Eurofork, riportando al Consiglio di Amministrazione, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a del decreto legislativo) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Eurofork.



E' peraltro riconosciuta al Presidente e/o ai Consiglieri Delegati la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello medesimo può prevedere inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva del Presidente e/o eventuali Consiglieri Delegati e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza, ad apportare integrazioni di carattere specifico.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, sono recepite da Eurofork, per effetto delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Eurofork comunicherà tempestivamente a tutti i Destinatari ogni modifica apportata al Modello affinché la recepiscano.

2.6. Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo Eurofork riguardo l'attuazione del Modello in relazione alle attività in concreto poste in essere nelle aree a rischio, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare anche mediante contatti sulla rete informatica, l'applicazione del Modello stesso nell'ambito delle varie sedi aziendali, al fine di assicurarne una corretta e omogenea attuazione. In particolare, sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza i seguenti poteri:

- Potere di dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- Potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- Potere di effettuare, singolarmente o congiuntamente all'Organo dirigente, particolari azioni di controllo sulle singole sedi nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

3. Metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili e dei processi di supporto.

L'art. 6.2 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.



Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

L'iter metodologico seguito per la realizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è scomponibile nelle seguenti fasi:

- Fase di Scoping: definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione e individuazione, attraverso questionari specifici rivolti ai soggetti apicali, dei corretti processi aziendali e dei relativi referenti;
- Fase di Analisi: valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta, mediante interviste ed analisi documentale, delle informazioni necessarie a costruire la mappa delle principali attività a rischio reato e l'elenco delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti configurati come reati e per i quali sia prevista una responsabilità aziendale ai sensi del Decreto Legislativo, analisi e valutazione dei punti di debolezza individuati, determinazione dei possibili rimedi.

3.1. Individuazione delle attività a rischio reato.

Al fine di individuare specificatamente e in concreto le aree di attività a rischio di commissione di reato (di seguito "attività "a rischio" o "sensibili") si è proceduto ad un'analisi della struttura societaria ed organizzativa di Eurofork.

Detta analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa all'azienda, nonché lo Statuto e le procedure interne.

Con riferimento alle fattispecie di reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, sono state identificate le aree di attività "a rischio" (dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale) che sono state distinte tra quelle che fanno riferimento a:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- adempimenti societari;
- informazioni privilegiate;
- sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- gestione delle attività commerciali a rischio reati in materia di corruzione tra privati;
- gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio reati in materia di riciclaggio;
- gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici;
- gestione delle attività a rischio in materia di violazione del diritto d'autore.

3.1.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le aree di attività potenzialmente "a rischio" riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono qui di seguito elencate:

- Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Implementazione e gestione di software;
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima;
- Gestione dei rapporti con le Authorities;



- Gestione dei contenziosi.

Unitamente all'individuazione delle aree di attività potenzialmente "a rischio" riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

I processi di supporto o strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto rilevanti sono:

- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- Gestione della consulenza;
- Selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.

3.1.2. Adempimenti societari.

Le aree di attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento ad adempimenti societari riguardano la gestione della contabilità generale e la predisposizione dei progetti di bilancio



civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria.

Tali aree sono oggetto di analisi dettagliate volte all'adeguamento del Sistema di Controllo Interno (di seguito anche "Sistema"), nell'ambito amministrativo-contabile, ai requisiti della Legge 262/2005.

La valutazione del Sistema è finalizzata a limitare i rischi connessi all'attendibilità o rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa economico-finanziaria della società.

Il sistema di controllo così definito e utilizzato da Eurofork fornisce anche una tutela rispetto al rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

3.1.3. Informazioni privilegiate.

Le aree di attività "a rischio" o "sensibili" con riferimento al potenziale reato di abuso di mercato riguardano la gestione delle informazioni privilegiate e "*price sensitive*".

3.1.4. Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'introduzione della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (art. 25-*septies*), nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/2001 ha portato ad una analisi accurata relativa alla gestione degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Inoltre, Eurofork è in possesso della certificazione da ente terzo KIWA-CERMET ai sensi della UNI EN ISO 45001:2023, lo standard internazionale per quanto riguarda i Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro.

3.1.5. Gestione delle attività commerciali a rischio reati in materia di corruzione tra privati.

La promulgazione della Legge n.190 del 6 novembre 2012 ha introdotto nell'art.25-*ter* il comma s-*bis*, che estende il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

Le aree di attività potenzialmente "a rischio" sono:

- Acquisizione di contratti con clienti privati;
- Gestione delle attività progettuali, implementazione e gestione di software con clienti privati.

Unitamente all'individuazione delle aree di attività potenzialmente "a rischio" riferite ai rapporti con clienti privati è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose. I processi di supporto o strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto rilevanti sono:

- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefit;
- Gestione delle consulenze;
- Selezione dei fornitori e gestione degli approvvigionamenti.



3.1.6. Gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio: reati in materia di riciclaggio.

Mediante il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il cui art. 63 comma 3 il legislatore ha introdotto l'art. 25-*octies* nell'impianto legislativo del D.Lgs. 231/2001, è stata data attuazione alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)²³.

Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

3.1.7. Gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici.

Mediante la promulgazione della legge n. 48 del 18 Marzo 2008, con il cui articolo 7 è stata prevista l'introduzione dell'art. 24-*bis* nell'impianto normativo del D.Lgs. n. 231/2001, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

Ciò ha comportato l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ai cosiddetti "delitti informatici", ossia ai reati disciplinati dal codice penale agli artt. 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqüies*, 617-*quater*, 617-*quinqüies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinqüies* e 640-*quinqüies*.

3.1.8. Gestione delle attività a rischio in materia di violazione del diritto d'autore.

²³ Il D.lgs. n.231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.



Con la promulgazione della legge n. 99 del 23 Luglio 2009, il legislatore ha previsto l'introduzione dell'art. 25-*novies* nell'impianto normativo del D.Lgs. n. 231/2001.

Ciò ha comportato l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi della normativa ai cosiddetti reati "in materia di violazione del diritto d'autore", ossia ai reati disciplinati dagli artt. articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il D.lgs. n.231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268.

Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007.

3.2. Analisi: schede intervista e valutazione del rischio.

Per ognuna delle aree di attività "sensibili" individuate, e per la parte relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, per ogni processo strumentale, è stato effettuato uno studio volto a descrivere le attività operative ed i controlli esistenti nell'ambito delle medesime attività.

I predetti controlli sono stati preliminarmente identificati sulla base della loro adeguatezza a rispondere alle specifiche esigenze di controllo ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, i suddetti controlli rappresentano solo una parte degli "standard" costituenti il complessivo Sistema dei Controlli Interni di Eurofork.

I controlli sono stati definiti avendo come riferimento i protocolli specifici previsti dalle Linee Guida di Confindustria e risultano particolarmente funzionali al contenimento del rischio di commissione dei reati perseguibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

E' stata predisposta una matrice delle evidenze emerse in sede di intervista con i singoli referenti che elenca, per ogni attività di controllo considerata, i possibili miglioramenti atti a rafforzare l'impedimento della commissione dei reati.

Tali possibili miglioramenti, che possono riguardare direttamente le aree a rischio reato oppure i processi strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono riepilogati in due matrici aventi come finalità la valutazione degli stessi.

I criteri utilizzati per la valutazione tengono conto della tipologia di attività che caratterizza Eurofork sono basati sulle rilevanze emerse in sede di intervista e dall'analisi della documentazione esistente, avendo come esplicito riferimento quanto previsto nel Decreto Legislativo.

3.3. La struttura delle schede intervista.



Nello svolgimento delle interviste, si sono distinte due parti rilevanti: la prima per rischio reato e la seconda per processi strumentali.

Principali reati ed esempi di modalità di esecuzione

Indicazione dei principali reati collegabili alla tipologia di attività svolta ed elencazione di alcuni esempi di modalità di esecuzione degli stessi.

Aspetti operativi

- Descrizione dell'attività svolta: presentazione dell'attività operativa eseguita dal referente con esplicito riferimento, ove possibile, alle procedure, policy, linee guida aziendali e alle attività di controllo svolte.
- Protocolli specifici: con riferimento ai processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:
 - Regole comportamentali: i principi di comportamento di carattere generale, riepilogati nel Codice Etico parte integrante del Modello, si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la P.A. (ad es. dipendenti, terze parti contraenti che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Eurofork, ecc...), ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari e rispetto alla gestione di informazioni privilegiate (in primis, i componenti degli Organi di vertice).
 - Procedure interne: esistenza di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:
 - adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;
 - regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
 - chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.
 - Separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e gestione dei flussi informativi/ archiviazione: esistenza di un sistema organizzativo che rispetti i requisiti di:
 - chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
 - corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.
 - Controlli compensativi/ di monitoraggio: esistenza e documentazione di attività



di controllo e monitoraggio che coinvolgano, con ruoli diversi, il Collegio e gli altri Organi di Vertice dell'Associazione e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentino un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Eurofork.

- I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle strutture produttive o incorporati nelle procedure;
- (ii) attività di monitoraggio, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (iii) attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

4. Organismo di Vigilanza.

Affinché Eurofork possa usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il D.Lgs. 231/2001 (art. 6) prevede che l'Organo dirigente abbia, tra l'altro:

- Adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di "reati rilevanti" (il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Eurofork con delibera del 25/03/2024);
- Affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o Organismo di Vigilanza).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 231/2001 ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organismo a ciò deputato.

4.1. Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il soggetto / i soggetti chiamato/i ad assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso le modalità di revoca. La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- i principali compiti cui l'Organismo di Vigilanza è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di controllo sull'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, etc.);
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello



organizzativo;

- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza. Eurofork ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo composto di da due membri di cui uno interno ed uno esterno, con incarico annuale.

La scelta è determinata dall'esigenza di garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione. In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001 è consentita all'Organismo di Vigilanza la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze



necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

4.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 costituisce, in sostanza, un'estrinsecazione, con un oggetto ben circostanziato (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi dirigenziali;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore di Eurofork;
- compiere verifiche ed ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;



- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

E' opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile²⁴, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, il Collegio sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo di Vigilanza. I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

²⁴ Cfr. il nuovo art. 2392 cod. civ. "(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale."



4.3. Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

I principali requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono:

- Autonomia ed indipendenza²⁵.

La posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito di Eurofork deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Azienda (e in particolare dell'Organo dirigente). Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff nella posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo il "riporto" diretto al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza non sono attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

- Professionalità.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere un bagaglio di strumenti e tecniche tale da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste dalle normative di settore.

- Continuità di azione.

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello è prevista la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico- finanziari. I membri dell'Organismo di Vigilanza di Eurofork, oltre alle competenze professionali descritte, sono in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con i membri del Consiglio di Amministrazione. Tali requisiti garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

²⁵ Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il D. Lgs. n. 231/2001 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai soggetti controllati): "art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli".



- Altri requisiti.

Le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo è in capo all'Organo dirigente stesso.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni. Infine, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla Parte Speciale trattata nei capitoli successivi e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di Eurofork o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza della società valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza della società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le strutture operative e manageriali dell'Organizzazione devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "a rischio" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con Eurofork per i reati rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti e/o



dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati rilevanti di cui al D. Lgs. 231/2001;

- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Tali segnalazioni, formulate per iscritto e in forma non anonima, potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici di Eurofork, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività.

Le segnalazioni pervenute saranno valutate dall'Organismo di Vigilanza a sua ragionevole discrezione e responsabilità.

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato.

L'Organismo di Vigilanza riporterà al Consiglio di Amministrazione le violazioni del Modello organizzativo emerse con riferimento alle segnalazioni suddette.

La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.



5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Eurofork garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale: l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti nell'azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale di Eurofork.

Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello organizzativo, procedura per le informazioni riservate, lettera *insider dealing*), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La formazione: l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, Eurofork prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

5.2. Consulenti, partner e fornitori.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere istituiti ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di consulenti, partner e fornitori.

Inoltre, saranno fornite a soggetti esterni all'Associazione (consulenti, partner e fornitori) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Eurofork che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto



ai reati societari e reati di *market abuse* per conto o nell'interesse di Eurofork, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

6. Sistema disciplinare.

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato da Eurofork prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.1. Misure nei confronti di quadri e impiegati.

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicabile.



Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale nel caso in cui siano violate le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non si osservino le procedure prescritte, si ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, si ometta di svolgere controlli, ecc.) o sia adottato, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- ammonizione scritta per le mancanze di minor rilievo;
- multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; la multa e la sospensione sono previste per le mancanze di maggior rilievo. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia;
- licenziamento per mancanze con preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- licenziamento per mancanze senza preavviso nel caso in cui il lavoratore adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Eurofork, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;



- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.2. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

6.3. Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge; resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico degli Amministratori ai sensi dell'art. 2392 C.C..

6.4. Misure nei confronti dei revisori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più revisori, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge resta fermo che tali violazioni costituiscono inadempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dei revisori ai sensi dell'art. 2407 del Codice Civile.

6.5. Misure nei confronti dei consulenti e dei partner.

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da Eurofork agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.



Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

7. Aggiornamento ed adeguamento del Modello.

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall' Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall' Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica del Consiglio di Amministrazione di Eurofork (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.